

**POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI**

1. Contraente: Cosmari Srl  
Codice Fiscale o Partita IVA: 00899570436  
Sede: Località Piane di Chienti – 62029 Tolentino (MC)
2. Limite di Risarcimento: (A) Per Periodo Assicurativo: Euro 5.000.000,00  
(B) Per Sinistro: Euro 5.000.000,00
3. Limite di Risarcimento aggiuntivo per Danni non Indennizzabili (Art. 2.1)):  
Per Periodo Assicurativo: Il 10% del Limite 2(B) sopra riportato, fino a un massimo di Euro 1.000.000,00
4. Sottolimiti di Risarcimento per Periodo Assicurativo:
- |  |                 |
|--|-----------------|
| Spese Legali per Inquinamento                          | Euro 500.000,00 |
| Spese di Opposizione a Misure Cautelari                | Euro 500.000,00 |
| Spese di Consulenza in un Procedimento di Estradizione | Euro 25.000,00  |
| Spese di Comunicazione                                 | Euro 500.000,00 |
| Spese di Emergenza ai sensi dell'Art. 2.4)             | Euro 200.000,00 |
| Spese per la Presenza di un Familiare                  | Euro 25.000,00  |
| Indennità di Presenza                                  | Euro 50.000,00  |
5. Franchigia: Per Sinistri avanzati e promossi interamente fuori dagli Usa: Euro //  
Per Sinistri avanzati o promossi in tutto o in parte negli Usa: Euro //  
Le precedenti Franchigie si applicano solo al Danno per il quale una Persona Assicurata sia Indennizzabile.
6. Decorrenza: Dalle ore 24:00 del 31/12/2020
7. Scadenza: Alle ore 24:00 del 31/12/2024
8. Estensione del Termine di Denuncia: Premio imponibile per l'Estensione del Termine di Denuncia:  
(A) 25% del premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 1 anno;  
50% del premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 2 anno;  
75% del premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 3 anno;  
100% del premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 4 anno;  
125% del premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 5 anno;  
150% del premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 6 anno;

(B) 0% del premio imponibile annuo per un periodo  
addizionale di 6 anni per le Persone Assicurate  
cessate o Decadute.

9. La data applicabile all'Art. 3.1)  
lettera (b):

30/04/2017

10. La data di Retroattività applicabile  
all'Art. 3.1) lettera (i):

27/12/2014 (data i trasformazione da Consorzio Obbligatorio  
a Srl)

11. Percentuale applicabile all'Art. 4.1)  
lettera (i) per le Società Controllate  
acquisite durante il Periodo  
Assicurativo:

30%

12. Broker:

Willis Italia Spa/AON Spa

13. Condizioni Particolari operanti alla  
data di Decorrenza di Polizza:

1. Esclusione della Responsabilità Amm.va e Amm.va  
Contabile

*L'Assicuratore*

*La Contraente*

Data

Data

## **Art. 1) GARANZIE DI POLIZZA**

### Garanzia 1

La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne ogni Persona Assicurata dal Danno per cui tale Persona Assicurata non sia Indennizzabile.

### Garanzia 2

La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne ogni Società dal Danno per cui le sue Persone Assicurate siano Indennizzabili.

### Garanzia 3

La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne ogni Persona Assicurata dalle Spese di Indagine per le quali tale Persona Assicurata non sia Indennizzabile.

### Garanzia 4

La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne ogni Società dalle Spese di Indagine per le quali le sue Persone Assicurate siano Indennizzabili.

### Garanzia 5

La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne ogni Persona Assicurata dalle Spese di Intimazione.

### Garanzia 6

In relazione a ogni Sinistro da cui consegua un Danno coperto dalla Polizza

a) nel caso in cui un dipendente di una Società o una persona fisica che rivesta in una Società una delle cariche indicate alla lettera (a) della definizione di Persona Assicurata presenzi in qualità di testimone a un'udienza davanti a un tribunale o a un'udienza arbitrale, la **Compagnia** si obbliga, in considerazione del fatto che tale persona sia così occupata, a prestare un'indennità di Euro 200,00 per ogni giorno in cui la persona abbia presenziato in qualità di testimone;

b) nel caso in cui un dipendente di una Società o una persona fisica che rivesta in una Società una delle cariche indicate alla lettera (a) della definizione di Persona Assicurata, venga ascoltata da parte, e in presenza fisica, degli avvocati che assumono la difesa del Sinistro al fine di stendere una dichiarazione testimoniale, la **Compagnia** si obbliga, in considerazione del fatto che tale persona sia così occupata, a prestare un'indennità di Euro 50,00 per ogni ora del tempo complessivo che gli avvocati certifichino che la persona sia stata ascoltata;

c) nel caso in cui un dipendente di una Società o una persona fisica che rivesta in una Società una delle cariche indicate alla lettera (a) della definizione di Persona Assicurata presenzi in qualità di osservatore a un'udienza davanti a un tribunale o a un'udienza

arbitrale, la **Compagnia** si obbliga, in considerazione del fatto che tale persona sia così occupata, a prestare un'indennità di Euro 200,00 per ogni giorno in cui la persona abbia presenziato in qualità di osservatore, fermo restando comunque che la Compagnia limiterà tale indennità al numero di un osservatore al giorno per il complesso di tutte le Società.

La Compagnia verserà l'indennità alla Contraente.

L'indennità prevista dalla presente Garanzia in relazione alla presenza di una persona verrà prestata esclusivamente nel caso in cui la presenza della persona sia connessa alla difesa, e non a fondare le ragioni dell'accusa, di un Sinistro.

## **Art. 2) ESTENSIONI SPECIALI**

### **Art. 2.1) Limite di Risarcimento aggiuntivo per Danni non Indennizzabili**

A parziale rettifica di quanto stabilito all'Art. 5.1) "Limite di Risarcimento", primo e secondo paragrafo, qualora in relazione a un Sinistro risulti esaurito, a seconda di quale venga esaurito per primo, il Limite per Sinistro o il Limite per Periodo Assicurativo, la Compagnia sarà obbligata a prestare un limite aggiuntivo alle seguenti condizioni:

(a) la **Compagnia** sarà obbligata a prestare tale limite aggiuntivo solo in relazione al Danno per cui una

Persona Assicurata non sia Indennizzabile in quanto risulti esaurito il Massimale di Polizza;

(b) la **Compagnia** non sarà obbligata a prestare tale limite aggiuntivo fino a quando sarà stato esaurito, a

seguito di pagamenti, ogni altro limite di risarcimento prestato da qualsiasi altra assicurazione esigibile

stipulata specificamente in eccesso alla presente Polizza; e

(c) il limite indicato al punto 3 del frontespizio di Polizza rappresenta l'importo massimo a cui la Compagnia si obbliga a prestare tale limite aggiuntivo in conseguenza di tutti i Sinistri avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti.

### **Art. 2.2) Spese coperte**

Come previsto dall'Art. 7) "Definizioni di Polizza", il termine Danno include, ai fini delle Garanzie 1 e 2, le Spese di Opposizione a Misure Cautelari, le Spese di Consulenza in un Procedimento di Estradizione, le Spese di Comunicazione e le Spese per la Presenza di un Familiare.

### **Art. 2.3) Comunicazioni all'Autorità di Regolamentazione e Vigilanza**

La comunicazione da parte di un Assicurato verso un ente amministrativo, organismo di regolamentazione o di vigilanza, ordine professionale o altro organismo previsto dalle norme di legge (compresa anche un'autorità sulla salute e sicurezza) di una condotta che possa dare origine a un Sinistro, non verrà considerata quale ammissione di responsabilità con riguardo a tale Sinistro.

### **Art. 2.4) Spese di Emergenza**

A parziale rettifica di quanto previsto dall'Art. 6.2) "Gestione del Sinistro", nel caso in cui, a causa di una situazione di emergenza, un Assicurato non possa chiedere il preventivo consenso scritto della Compagnia per sostenere Spese Legali, Spese di Indagine o Altre Spese Assicurate in conseguenza di un Sinistro, tali Spese Legali, Spese di Indagine o Altre Spese Assicurate potranno essere sostenute anche in assenza di tale consenso. Resta comunque inteso che l'importo massimo di Spese Legali, Spese di Indagine o Altre Spese Assicurate che un Assicurato potrà sostenere in conseguenza di tutti i Sinistri avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti, senza il preventivo consenso scritto della Compagnia non potrà superare il Sottolimito indicato al punto 4 del frontespizio di Polizza o, se inferiore, l'importo che tale Assicurato dovrà sostenere prima che il preventivo consenso scritto della Compagnia possa essere chiesto.

#### **Art. 2.5) Estensione del Termine di Denuncia del Sinistro**

(a) Nel caso in cui la Polizza non venisse rinnovata per decisione della Compagnia, per motivi diversi dal mancato pagamento del premio o dell'avvenuta risoluzione per dolo, o per decisione della Contraente:

- (i) la Contraente e le Persone Assicurate avranno la facoltà di richiedere l'Estensione del Termine di Denuncia indicato al punto 8(A) del frontespizio di Polizza. Tale estensione sarà operante a condizione che la Contraente e le Persone Assicurate diano comunicazione scritta alla Compagnia dell'intenzione di sottoscrivere l'estensione e paghino il premio aggiuntivo entro 60 giorni successivi la data di mancato rinnovo. L'estensione non sarà operante nel caso in cui si sia verificato uno degli eventi descritti all'Art. 4.2) "Acquisizione o Liquidazione della Contraente".  
L'estensione avrà effetto dalla data di mancato rinnovo e sarà operante esclusivamente per gli Atti Dannosi e le condotte (relativamente alle Indagini) precedenti la data di mancato rinnovo;
- (ii) le Persone Assicurate Cessate o Decadute godranno dell'Estensione del Termine di Denuncia indicato al punto 8(B) del frontespizio di Polizza. Tale estensione avrà effetto dalla data di mancato rinnovo e sarà operante, per ogni Persona Assicurata Cessata o Decaduta, esclusivamente per gli Atti Dannosi e le condotte (relativamente alle Indagini) precedenti la data in cui tale Persona Assicurata Cessata o Decaduta è divenuta una Persona Assicurata Cessata o Decaduta; e
- (iii) in caso di mancata richiesta dell'estensione di cui alla lettera (a) (i) del presente articolo, e a condizione che non si sia verificato uno degli eventi descritti all'Art. 4.2) "Acquisizione o Liquidazione della Contraente", la Contraente e le Persone Assicurate godranno di un periodo di Estensione del Termine di Denuncia di 60 giorni. Tale estensione avrà effetto dalla data di mancato rinnovo e sarà operante esclusivamente per gli Atti Dannosi e le condotte (relativamente alle Indagini) precedenti la data di mancato rinnovo.

Se nel corso del periodo di Estensione del Termine di Denuncia di cui alla lettera (a) (ii) del presente

articolo, qualsiasi Società stipuli qualsiasi altra polizza assicurativa che presti copertura della responsabilità di amministratori, sindaci e dirigenti (siano i termini e le condizioni

della stessa equivalenti o meno alla presente Polizza), il periodo di Estensione del Termine di Denuncia si riterrà cessato, salvo che entro 60 giorni dalla data di mancato rinnovo della Polizza venga richiesto il periodo di Estensione del Termine di Denuncia di cui alla lettera (a) (i) del presente articolo.

(b) Se durante il Periodo Assicurativo si verifica uno degli eventi descritti all'Art. 4.2) "Acquisizione o Liquidazione della Contraente", la Contraente e le Persone Assicurate avranno la facoltà di richiedere un'estensione del termine di denuncia, a condizioni da pattuire.

(c) Il Sinistro avanzato per la prima volta durante il periodo di Estensione del Termine di Denuncia verrà considerato come avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo immediatamente precedente.

(d) Il premio versato per il Periodo di Estensione del Termine di Denuncia s'intende interamente goduto.

#### **Art. 2.6) Cariche Direttive Esterne in Società Partecipate**

Fermo quanto previsto dagli altri articoli di Polizza, la copertura è estesa, in relazione alle Garanzie 1, 2, 3, 4 e 5, al Danno derivante da una Carica Direttiva Esterna, alle seguenti condizioni:

(a) la copertura prestata dalla Compagnia in relazione a ogni Sinistro è limitata a quella parte di Danno che sia in eccesso:

(i) a qualsiasi altra assicurazione valida ed esigibile;

(ii) all'importo del Danno per il quale la Persona Assicurata che ricopre tale Carica Direttiva Esterna è indennizzata dalla Società Partecipata;

(b) nel caso in cui il Danno sia coperto dalla Polizza ai sensi del presente articolo e da qualsiasi altra polizza assicurativa a copertura della responsabilità di amministratori, sindaci e dirigenti o da qualsiasi altro tipo di polizza che presti una copertura analoga, emessa dalla presente Compagnia o da qualsiasi società controllata o partecipata in forma diretta o indiretta, ogni pagamento con riferimento a tale Danno effettuato ai sensi di tali altre polizze ridurrà, di un importo pari a quel pagamento, la somma che la Compagnia dovrà versare ai sensi della Polizza in relazione a tale Danno;

(c) la copertura non è estesa al Danno derivante da una Carica Direttiva Esterna in conseguenza di un Sinistro in Usa avanzato da parte o in nome o per conto della Società Partecipata in cui tale Carica Direttiva Esterna è o era prestata, o da parte o in nome o per conto di qualsiasi amministratore, sindaco, direttore generale, membro di organi societari direttivi, dirigente con deleghe (o altra carica direttiva equivalente in altre giurisdizioni) di tale Società Partecipata, fatta eccezione per:

- (i) un Sinistro di Lavoro;
- (ii) un Sinistro avanzato in nome o per conto di una Società Partecipata da parte di un socio di tale Società Partecipata in tale sua qualità;
- (iii) un Sinistro avanzato da parte o in nome o per conto di una Società Partecipata a causa del suo stato di insolvenza;
- (iv) un Sinistro avanzato contro una Persona Assicurata che, al momento in cui il Sinistro viene avanzato per la prima volta, è già cessata dalla sua Funzione Assicurata;
- (v) un Sinistro con chiamata di terzo per regresso o garanzia, avanzato da parte di uno o più amministratori, sindaci, direttori generali, membri di organi societari direttivi, dirigenti con deleghe (o altre cariche direttive equivalenti in altre giurisdizioni) di una Società Partecipata, qualora il Sinistro derivi direttamente da un sinistro avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo contro tale amministratore, etc.; e
- (vi) le Spese Legali; e
- (e) la copertura non è estesa al Danno derivante da una Carica Direttiva Esterna in conseguenza di un Sinistro per un Atto Dannoso commesso in una data in cui la Persona Assicurata non rivestiva la Carica Direttiva Esterna, o in conseguenza di un'Indagine con la quale si investighi su una condotta avvenuta in una data in cui la Persona Assicurata non rivestiva la Carica Direttiva Esterna.

#### **Art. 2.7) Coniugi ed Eredi**

Esclusivamente con riferimento agli Atti Dannosi commessi da una persona fisica descritta nella definizione di Persona Assicurata, la definizione di Persona Assicurata è estesa:

- (a) al suo coniuge o, solo nelle giurisdizioni ove applicabile, al suo convivente, se chiamato come coimputato esclusivamente in ragione del suo rapporto coniugale o di convivenza; e
- (b) ai suoi eredi, aventi diritto o rappresentanti legali, se tale persona fisica è deceduta o dichiarata legalmente incapace o fallita.

#### **Art. 2.8) Società Controllate**

Nei confronti di ogni Società Controllata e delle sue Persone Assicurate, la Polizza sarà operante solo in relazione agli Atti Dannosi commessi e alle condotte (relativamente alle Indagini) avvenute in una data in cui tale Società Controllata possedeva la qualifica di Società Controllata.

Sebbene una società perda la qualifica di Società Controllata anteriormente o durante il Periodo Assicurativo, la Polizza continuerà ad essere operante per tale Società Controllata e le sue Persone Assicurate ai termini previsti dal primo paragrafo del presente articolo.

#### **Art. 3) ESCLUSIONI**



**Art. 3.1) Esclusioni applicabili a tutte le Garanzie:**

La Polizza non copre il Danno in conseguenza di un Sinistro che sia:

(a) conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi fatto o Atto Dannoso di cui sia stata accettata denuncia

scritta di circostanza o di Sinistro su qualsiasi Periodo Assicurativo precedente o su qualsiasi polizza precedente, indipendentemente dal momento in cui tale Periodo Assicurativo o polizza precedente fossero in vigore e indipendentemente dal fatto che tale polizza fosse stipulata con la Compagnia o con altro assicuratore;

b) conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi:

(i) richiesta di risarcimento o altro rimedio, atto di citazione, ricorso, domanda giudiziale o extragiudiziale, o azione legale pendente avviata da parte o contro qualsiasi Assicurato o Società Partecipata;

(ii) indagine avviata sul conto di qualsiasi Assicurato o Società Partecipata;

(iii) altro procedimento pendente avviato da parte o contro qualsiasi Assicurato o Società Partecipata; o

(iv) ordine, ordinanza, decreto, sentenza o altro giudizio o lodo arbitrale emesso a favore o contro qualsiasi Assicurato o Società Partecipata,

alla data o prima del 27/12/2014, o conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi fatto, circostanza o situazione che sia la medesima, o sostanzialmente la medesima, su cui si fonda quanto elencato ai punti di cui alla presente lettera;

(c) diretto a ottenere un risarcimento o altro rimedio per Danni a Persone o Danni a Cose. La presente

esclusione non si applica tuttavia alle Spese Legali relative a un procedimento penale per omicidio colposo o preterintenzionale o per altro reato;

(d) diretto a ottenere un risarcimento o altro rimedio per la violazione di leggi o doveri da parte di una

Persona Assicurata che agisca in qualità di gestore o amministratore di uno schema, piano o fondo pensionistico, di compartecipazione agli utili, di assistenza sociale e sanitaria o che preveda benefici per i dipendenti, amministratori o sindaci;

(e) conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi azione od omissione dolosa o di un'intenzionale violazione di norme di legge da parte di una Persona Assicurata, purché tale dolo o violazione sia accertata (non su richiesta della Compagnia) con sentenza o altro giudizio o lodo arbitrale di carattere definitivo e non impugnabile, oppure nel caso in cui tale Persona Assicurata ne faccia Ammissione;

(f) conseguenza diretta o indiretta del conseguimento da parte di una Persona Assicurata di benefici personali, remunerazione o privilegi al quale tale Persona Assicurata non avesse legalmente diritto, purché tale conseguimento sia accertato (non su richiesta



della Compagnia) con sentenza o altro giudizio o lodo arbitrale di carattere definitivo e non impugnabile, oppure nel caso in cui tale Persona Assicurata ne faccia Ammissione;

(g) un Sinistro in Usa da parte o in nome o per conto di qualsiasi Società ad eccezione di:

(i) un Sinistro avanzato in nome o per conto di una Società da parte di un socio di tale Società in tale sua qualità;

(ii) un Sinistro avanzato da parte o in nome o per conto di una Società a causa del suo stato di insolvenza;

(iii) un Sinistro avanzato contro una Persona Assicurata già cessata dalla sua Funzione Assicurata nel momento in cui il Sinistro viene avanzato per la prima volta; e

(iv) Spese Legali;

(h) conseguenza diretta o indiretta di Inquinamento, ad eccezione:

(i) del Danno in conseguenza di un Sinistro avanzato e promosso interamente fuori dagli Usa che non sia diretto a ottenere un risarcimento o altro rimedio per Inquinamento e che sia avanzato da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica che non abbia subito danni diretti da tale inquinamento;

(ii) delle Spese Legali, fino al Sottolimito previsto per le Spese Legali per Inquinamento indicato al punto 4 del frontespizio di Polizza, in conseguenza di un Sinistro diretto a ottenere un risarcimento o altro rimedio per Inquinamento e che sia avanzato e promosso interamente fuori dagli Usa; e

(iii) del Danno per il quale una Persona Assicurata non sia Indennizzabile e che sia in conseguenza di un Sinistro avanzato o promosso, in tutto o in parte, negli Usa sotto forma di "derivative action" avanzata in nome o per conto di una Società da parte di un socio di tale

Società in tale sua qualità o sotto forma di qualsiasi altra azione avanzata da parte di un socio di una Società in tale sua qualità;

(i) conseguenza diretta o indiretta di Atti Dannosi e condotte (relativamente alle Indagini) precedenti la data di Retroattività indicata al punto 10 del frontespizio di Polizza.

### **Art. 3.2) Applicazione Individuale delle Esclusioni**

Ai fini dell'applicazione delle esclusioni di cui all'Art. 3.1), nessuna condotta da parte di una Persona Assicurata verrà imputata a qualsiasi altra Persona Assicurata.

## **Art. 4) MODIFICHE AL RISCHIO**

### **Art. 4.1) Acquisizione o Costituzione di Società Controllate**

Se durante il Periodo Assicurativo, una Società:

(a) acquisisca titoli o diritti di voto in un'altra società e di conseguenza tale società diventi una sua Società Controllata;

(b) costituisca una società e di conseguenza tale società diventi una sua Società Controllata; o

(c) acquisisca una società mediante fusione per incorporazione,

la Polizza s'intenderà automaticamente estesa a tale società e alle sue Persone Assicurate con decorrenza dalla data di tale acquisizione o costituzione, ma esclusivamente con riferimento agli Atti Dannosi e alle condotte (relativamente alle Indagini) successive alla data di acquisizione o costituzione.

Tuttavia, con riferimento agli eventi di cui alle lettere (a) o (c) del presente articolo, se tale società:

(i) abbia registrato nell'ultimo bilancio annuale un attivo patrimoniale consolidato eccedente la percentuale dell'attivo patrimoniale consolidato della Contraente registrato nell'ultimo bilancio annuale indicata al punto 11 del frontespizio di Polizza; o

(ii) abbia emesso titoli di debito o di capitale in qualsiasi mercato mobiliare, allora:

– la Polizza verrà automaticamente estesa a tale società e alle sue Persone Assicurate con decorrenza dalla data di acquisizione, ma esclusivamente con riferimento agli Atti Dannosi e alle condotte (relativamente alle Indagini) successive alla data di acquisizione;

#### **Art. 4.2) Acquisizione o Liquidazione della Contraente**

Se durante il Periodo Assicrativo:

(a) la Contraente venga fusa per incorporazione in altra società o ente o venga fusa per unione;

(b) vengano acquisite da parte di una o più persone (ad eccezione del liquidatore, commissario, amministratore straordinario, supervisore o altra carica equivalente nell'ambito delle procedure di liquidazione per insolvenza) che agiscono di concerto, azioni o quote o diritti di voto della Contraente che comporti il controllo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria o che rappresenti il diritto di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione della Contraente; o

(c) la Contraente sia liquidata o ne venga dichiarato il fallimento o altra procedura concorsuale o sia nominato un commissario straordinario, giudiziale o liquidatore,

la Polizza avrà validità per le Società e le Persone Assicurate fino alla scadenza del Periodo Assicrativo durante il quale si è verificato uno degli eventi di cui alle lettere (a), (b) o (c) del presente articolo, ma esclusivamente per gli Atti Dannosi e le condotte (relativamente alle Indagini) antecedenti a uno degli eventi di cui alle stesse lettere (a),

(b) o (c). La Contraente dovrà dare al più presto comunicazione scritta alla Compagnia degli eventi di cui alle lettere (a), (b) o (c), fornendo alla stessa tutte le informazioni necessarie.

Resta inteso che la Polizza non sarà rinnovata alla scadenza del Periodo Assicurativo durante il quale si è verificato uno degli eventi di cui alle lettere (a), (b) o (c) del presente articolo, senza applicazione di quanto previsto dall'Art. 6.14) "Rinnovo dell'Assicurazione".

Il premio versato per il Periodo Assicurativo durante il quale si è verificato uno degli eventi di cui alle lettere (a), (b) o (c) del presente articolo s'intende interamente goduto.

#### **Art. 4.3) Offerta Pubblica di Titoli**

Se durante il Periodo Assicurativo una Società effettui un'offerta pubblica su mercati mobiliari dei suoi titoli di capitale o di debito, la Contraente dovrà fornire alla Compagnia il prospetto informativo o altro documento d'offerta entro i 30 giorni precedenti alla data di lancio dell'offerta, assieme a qualsiasi altra informazione che la Compagnia possa richiedere. La Compagnia si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni di Polizza e di aumentare il premio. La Compagnia s'impegna a fornire alla Contraente una quotazione per la copertura di tale offerta, i cui termini e le cui condizioni, nonché l'importo del premio aggiuntivo, saranno determinati dalla Compagnia a sua totale discrezione.

### **Art. 5) LIMITE DI RISARCIMENTO E PAGAMENTO DEL DANNO**

#### **Art. 5.1) Limite di Risarcimento**

L'importo massimo a cui la Compagnia è obbligata per tutti i Danni e tutte le Indennità di Presenza in conseguenza di tutti i Sinistri avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo non potrà superare il Limite per Periodo Assicurativo, indipendentemente dal numero di Assicurati coinvolti e da quante Garanzie siano applicabili.

L'importo massimo a cui la Compagnia è obbligata per tutti i Danni e tutte le Indennità di Presenza in conseguenza di un Sinistro avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo non potrà superare il Limite per Sinistro, indipendentemente dal numero di Assicurati coinvolti e da quante Garanzie siano applicabili.

Inoltre, l'importo massimo a cui la Compagnia è obbligata per:

- a) tutti i Danni in conseguenza di tutti i Sinistri avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo per i quali sia applicabile un Sottolimito per Periodo Assicurativo, e
- b) tutte le Indennità di Presenza in conseguenza di tutti i Sinistri avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo,

non potrà superare il relativo Sottolimito per Periodo Assicurativo, indipendentemente dal numero di Assicurati coinvolti e da quante Garanzie siano applicabili. I Sottolimiti per Periodo Assicurativo sono da intendersi quale parte integrante, e non in aggiunta, dell'importo massimo a cui la Compagnia è obbligata ai sensi del presente articolo.

Le Spese Legali, le Spese di Indagine e tutte le Altre Spese Assicurate s'intendono in aggiunta, del Limite per Periodo Assicurativo e del Limite per Sinistro. Tali Limiti si ridurranno o si esauriranno via via che verranno effettuati i pagamenti sotto la voce di Spese Legali, Spese di Indagine o Altre Spese Assicurate.

Ai sensi dell'Art. 1917 c.c., comma 3, le Spese Legali consistenti in spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

Tuttavia, nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

I Limiti e Sottolimiti di Risarcimento rappresentano l'importo massimo a cui la Compagnia è obbligata per il complesso di tutti gli Assicurati, e non per ogni Assicurato.

#### **Art. 5.2) Sinistri Collegati**

Tutti i Sinistri direttamente o indirettamente derivanti, conseguenti o attribuibili a una fonte o causa originante verranno considerati come costituenti un unico Sinistro avanzato per la prima volta:

(a) alla data in cui il primo di tali Sinistri è stato avanzato per la prima volta; o

(b) se precedente alla data di cui alla lettera (a) del presente articolo, alla data meno recente in cui uno di tali Sinistri viene considerato avanzato per la prima volta sotto la presente Polizza o qualsiasi polizza precedente, a prescindere dal momento in cui tale polizza precedente fosse in vigore e dall'essere tale polizza precedente stata stipulata con la Compagnia o con altro assicuratore,

e senza attribuire rilevanza al fatto che tale data sia precedente o compresa nel Periodo Assicurativo.

#### **Art 5.3) Ripartizione del Danno**

Qualora, in conseguenza di un Sinistro (ad esclusione di un Sinistro di Lavoro o di un Sinistro in Usa), una Persona Assicurata incorra in Spese Legali coperte in conseguenza di un'accusa contro sia tale Persona

Assicurata che la Società, allora, nel caso in cui la Persona Assicurata e la Società vengano difese dagli stessi avvocati, il 100% di tali Spese Legali verrà considerato Danno coperto.

Salvo il caso di un Danno predeterminato ai sensi del paragrafo precedente, in relazione a ogni Sinistro verrà considerato Danno coperto solo la parte di Danno attribuibile a una Persona Assicurata in conseguenza di atti o fatti coperti e per la quale la Persona Assicurata non abbia diritto di regresso verso qualsiasi persona fisica o giuridica.

Se un Assicurato e la Compagnia non dovessero giungere a un accordo sulla ripartizione, la Compagnia, su richiesta di tale Assicurato, sottoporrà la risoluzione della controversia ad arbitrato. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, di cui uno nominato dall'Assicurato, uno dalla Compagnia e un terzo indipendente, avente funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, nominato concordemente dai due arbitri di parte. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro avente funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, la nomina dello stesso verrà disposta, su richiesta della parte più

diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitrato sarà rituale in conformità alle norme del codice di procedura civile, si terrà a Milano e si svolgerà in lingua italiana. La decisione del Collegio Arbitrale s'intenderà definitiva, vincolante e inappellabile per la Compagnia e l'Assicurato.

Qualsiasi ripartizione o pagamento di Spese Legali, Spese di Indagine o Altre Spese Assicurate non costituirà presunzione sulla ripartizione applicabile a qualsiasi altro Danno.

#### **Art. 5.4) Ordine di Priorità tra Risarcimenti**

Se un Danno rientrante nella Garanzia 1 e un Danno rientrante in una o più delle altre Garanzie diventano esigibili contemporaneamente, la Compagnia pagherà per primo il Danno rientrante nella Garanzia 1. La Contraente potrà chiedere di non eseguire o di posticipare il pagamento del Danno rientrante in una o più delle altre Garanzie allo scopo di preservare in tutto o in parte il Limite per Periodo Assicurativo o il Limite per Sinistro, ai fini del pagamento del Danno rientrante nella Garanzia 1. La Compagnia potrà agire conformemente alla richiesta della Contraente, indipendentemente da eventuali richieste contrarie da parte di qualsiasi Assicurato nel cui nome o per cui conto il pagamento da non eseguire o da posticipare sarebbe invece effettuato.

### **Art. 6) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

#### **Art. 6.1) Obblighi della Società e degli Assicurati in Caso di Sinistro**

In caso di sinistro, è necessario darne denuncia scritta del Sinistro nel più breve tempo possibile e non oltre 90 giorni dalla prima delle seguenti date:

(a) la data in cui il presidente, amministratore delegato, direttore generale, direttore finanziario, responsabile dell'ufficio legale, risk manager (o cariche equivalenti alle precedenti) di qualsiasi Società, venga a conoscenza per la prima volta che il Sinistro è stato avanzato; e

(b) in caso di mancato rinnovo della Polizza, la data di scadenza dell'ultimo Periodo Assicurativo, o se il Sinistro è considerato avanzato durante l'ultimo Periodo Assicurativo in seguito all'attivazione di un periodo di Estensione del Termine di Denuncia, la data di scadenza di tale periodo di estensione.

Ogni Assicurato dovrà, e tale obbligo è condizione essenziale ai fini dell'efficacia della Polizza, fornire alla Compagnia tutte le informazioni e la collaborazione che la Compagnia potrà ragionevolmente richiedere, compresa anche, ma non solo, una descrizione del Sinistro, la natura del presunto Atto Dannoso, la data in cui esso è stato commesso, la natura del presunto danno, i nomi dei richiedenti il risarcimento e delle persone accusate e il modo con cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta del Sinistro.

Se nel corso del Periodo Assicurativo o del periodo di Estensione del Termine di Denuncia (se operante), un Assicurato:

(i) venga a conoscenza di circostanze che potrebbero dare origine a un Sinistro e ne trasmette comunicazione scritta alla Compagnia; o

(ii) riceva una richiesta scritta di rinuncia all'applicazione della prescrizione, o di sospendere la decorrenza della prescrizione, ai fini dell'esperimento di un'azione legale contro una Persona Assicurata sulla base di una contestazione di un presunto Atto Dannoso avvenuto precedentemente o durante il Periodo Assicurativo e dà comunicazione scritta alla Compagnia di tale richiesta e di tale presunto Atto Dannoso, gli eventuali Sinistri derivanti da tali circostanze o successivi a tale richiesta verranno considerati come avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo nel corso del quale la comunicazione scritta di cui sopra è stata trasmessa o, se tale comunicazione è stata trasmessa nel corso del Periodo di Estensione di Denuncia, verranno considerati come avanzati per la prima volta durante l'ultimo Periodo Assicurativo.

La comunicazione scritta delle circostanze dovrà espressamente identificare l'Atto Dannoso, la data in cui è avvenuto, il danno potenziale, le persone che potrebbero richiedere il risarcimento, le persone che potrebbero essere accusate e il modo con cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta delle circostanze.

L'inosservanza di uno o più degli obblighi di cui sopra può comportare la risoluzione della Polizza.

#### **Art. 6.2) Gestione del Sinistro**

Ogni Assicurato ha il dovere di difendersi in relazione a qualsiasi Sinistro avanzato nei suoi confronti. La Compagnia si riserva il diritto, e le dovrà essere riconosciuta la possibilità, di unirsi a ogni Assicurato nell'indagine, difesa, trattativa e transazione di qualsiasi Sinistro da cui consegua un Danno che sembri ragionevolmente oggetto in tutto o in parte della copertura prestata dalla Polizza.

Ogni Assicurato s'impegna a non transare o proporre di transare qualsiasi Sinistro, sostenere Spese Legali, Spese di Indagine o Altre Spese Assicurate, o altrimenti assumere qualsiasi obbligazione contrattuale o ammettere qualsiasi responsabilità in relazione a un Sinistro, senza il preventivo consenso scritto della Compagnia, che non dovrà essere negato senza ragione.

Salvo quanto previsto dall'Art. 2.4) "Spese di Emergenza", la Compagnia non sarà obbligata per transazioni, Spese Legali, Spese di Indagine, Altre Spese Assicurate, assunzioni di obbligazioni contrattuali o ammissioni di responsabilità che non siano state dalla stessa preventivamente approvate per iscritto.

Ogni Assicurato s'impegna a non pregiudicare gli interessi della Compagnia o i suoi effettivi o potenziali diritti di rivalsa, a non pregiudicare la difesa di qualsiasi Sinistro e a fornire alla Compagnia tutte le informazioni e la collaborazione da questa richieste.

La Compagnia s'impegna a pagare le Spese Legali coperte, le Spese di Indagine coperte e le Altre Spese Assicurate coperte dietro presentazione delle relative fatture.

Il pagamento da parte della Compagnia di Spese Legali, Spese di Indagine, Indennità di Presenza o Altre Spese Assicurate verrà rimborsato alla stessa qualora venga stabilito che tali Spese Legali, Spese di Indagine, Indennità di Presenza o Altre Spese Assicurate siano escluse dalla copertura ai sensi delle Esclusioni (e) o (f) dell'Art. 3.1). La Contraente e tutti gli Assicurati a cui o in nome o per conto dei quali siano state pagate



tali Spese Legali, Spese di Indagine, Indennità di Presenza o Altre Spese Assicurate, saranno considerati personalmente e solidalmente responsabili del rimborso.

#### **Art. 6.3) Estensione Territoriale**

La Polizza è operante, ai termini e alle condizioni da essa previsti, in relazione ai Danni in conseguenza di Sinistri avanzati o promossi in qualsiasi giurisdizione, salvo che le norme di legge vigenti in una giurisdizione impediscano alla Compagnia di prestare indennizzo.

#### **Art. 6.4) Validità della Copertura (Claims Made)**

La Polizza copre esclusivamente i Sinistri avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo.

#### **Art. 6.5) Valuta straniera**

Qualora il Danno non sia espresso nella valuta indicata al punto 2 del frontespizio di Polizza (o in eventuale successiva appendice), lo stesso dovrà essere convertito e pagato nella valuta indicata in Polizza (o in eventuale successiva appendice) sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea il giorno in cui, a seconda dei casi, viene emessa sentenza o altro giudizio o lodo arbitrale di carattere definitivo, concordato l'importo della transazione, pagate le Spese Legali o diventi esigibile qualsiasi altro elemento del Danno.

#### **Art. 6.6) Diritto di Surroga**

La Compagnia è surrogata fino alla concorrenza dell'ammontare del risarcimento nei diritti di ogni Assicurato verso i terzi responsabili. Ogni Assicurato è responsabile verso la Compagnia del pregiudizio arrecato a tale diritto (Art. 1916 c.c.).

#### **Art. 6.7) Clausola di Autorizzazione**

La Contraente accetta di agire per conto di tutti gli Assicurati (ad eccezione di quanto stabilito dall'Articolo

6.1) "Obblighi della Società e degli Assicurati in caso di Sinistro") ai fini della trasmissione e ricezione delle denunce di Sinistro, dell'annullamento, del pagamento del premio, della negoziazione, dell'accordo dell'accettazione di clausole aggiuntive, e della trasmissione e ricezione di altre comunicazioni tra le parti (ad eccezione della comunicazione delle Persone Assicurate relativa all'Estensione del Termine di Denuncia).

Gli Assicurati accettano che la Contraente agisca in loro rappresentanza.

#### **Art. 6.8) Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 6.9) Altre Assicurazioni**

Qualora il Danno risulti indennizzabile ai sensi di qualsiasi altra copertura assicurativa valida ed esigibile

(inclusa qualsiasi assicurazione con la quale si assicura la responsabilità civile di amministratori, sindaci, dirigenti, direttori generali, datori di lavoro, fondi pensione, responsabilità civile inquinamento, responsabilità civile prodotti o generale) o ai sensi di qualsiasi altra obbligazione valida ed esigibile contenente la prestazione di un'indennità, allora la presente Polizza opererà, ai termini e alle condizioni da essa previsti, solo se l'importo di tale Danno ecceda le somme risarcite dall'altra assicurazione od obbligazione, e fatta eccezione per il caso in cui tale altra assicurazione od obbligazione



venga prestata solo e specificamente in eccesso ai limiti di risarcimento prestati dalla presente Polizza.

#### **Art. 6.10) Pagamento del Premio**

. Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile e del Titolo IX Decreto Legislativo n. 209/2005, l' Azienda pagherà alla Società, per il tramite del broker:

- a. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto;
- b. entro i 60 (sessanta) giorni successivi a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dell'appendice:
  - o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
  - o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione si impegna ad a a mettere in mora l'Amministrazione attraverso comunicazione inviata tramite raccomandata A/R o fax o PEC concedendo alla stessa un ulteriore termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento del premio a decorrere dalla data del ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. Decorso anche questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

#### **Art. 6.11) Dichiarazioni inesatte relative alle circostanze del rischio**

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze degli Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla

valutazione del rischio, si applica quanto previsto dagli Art. 1892, 1893 e 1894 c.c.

#### **Art. 6.12) Aggravamento del Rischio**

La Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o

parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 c.c.).

#### **Art. 6.13) Diminuzione del Rischio**

In caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente (Art. 1897 c.c.).

#### **Art. 6.14) Rinnovo dell'Assicurazione**

La Polizza si intende cessata alla data di scadenza indicata nel frontespizio.

E' facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza,

fermo che non è consentito alla Società' assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

È facoltà' della Amministrazione notificare alla Società' assicuratrice, entro i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

È altresì' facoltà' della Amministrazione richiedere alla Società' assicuratrice il rinnovo del contratto, alla sua scadenza, laddove ritenuto opportuno e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo (60°) giorno successivo alla sua definizione, è facoltà delle parti – contraente e società - recedere dall'assicurazione mediante comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata A.R.

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 180 giorni dalla data di notifica del recesso.

La Società rimborserà al Contraente entro 30 giorni dall'effetto del recesso, il rateo di premio pagato e non goduto, escluse le imposte, dalla data di cessazione dell'assicurazione.

Qualora nel periodo intercorrente tra la formalizzazione del recesso mediante raccomandata, e il termine di cessazione dell'assicurazione ricada una scadenza di pagamento del premio, alla Società spetterà il rateo di premio intercorrente tra la data della scadenza del premio e il termine dell'assicurazione.

Resta inteso che, in caso di recesso anticipato dal contratto, i limiti aggregati annui delle franchigie (se previsti) andranno ridotti in proporzione al periodo di anticipata risoluzione della garanzia di polizza.

#### **Art. 6.15) Sinistri Dolosi e Clausola Risolutiva Espressa**

Nel caso in cui la Contraente avanzi un Sinistro essendo a conoscenza che lo stesso potrebbe essere falso

o doloso, sia in ordine all'ammontare del Danno sia in ordine ad altri elementi determinanti, o nel caso in cui produca dichiarazioni o documenti falsi, occulti prove, o agevoli intenti fraudolenti di terzi, la Polizza sarà risolta di diritto, senza alcuna restituzione del premio, perdendo altresì la Contraente il diritto a qualsiasi indennizzo, fermo restando per la Compagnia il diritto alla restituzione degli importi già versati e al risarcimento dell'eventuale danno provocato.

#### **Art. 6.17) Oneri Fiscali**

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico della Contraente.

#### **Art. 6.18) Legge Applicabile e Foro Competente**

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente l'organismo di conciliazione individuato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Nel caso di eventuale successivo giudizio è esclusivamente competente il foro del luogo ove ha sede il Contraente/Assicurato

#### **Art. 6.19) Gestione del contratto e clausola Broker**

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al Broker di assicurazione indicato il RTI Willis Italia SpA.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker e' liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

Al Broker verranno retrocesse dall'Impresa o dall'Agenzia mandataria dell'Impresa, provvigioni pari al 12,00% dei premi imponibili complessivamente pagati, atti di variazione e regolazioni premio comprese.

#### **Art. 7) DEFINIZIONI DI POLIZZA**

Ogni termine che in Polizza sia indicato in grassetto, al singolare o plurale, s'intende definito come segue:

##### **Altre Spese Assicurate**

Le Spese di Comunicazione, le Spese di Consulenza in un Procedimento di Estradizione, le Spese di Intimazione, le Spese di Opposizione a Misure Cautelari e le Spese per la Presenza di un Familiare.

##### **Ammissione**

(a) Una formale ammissione scritta;  
(b) un'ammissione verbale resa durante un'udienza davanti a un tribunale, una corte, un arbitro o un'autorità di regolamentazione o vigilanza; o

(c) un'ammissione verbale resa sotto giuramento, con dichiarazione solenne o altra modalità analoga con cui le norme di legge richiedono che le dichiarazioni siano veritiere.

##### **Assicurato**

Una Società o una Persona Assicurata.

##### **Atto Dannoso**

Ogni azione od omissione dannosa, anche se originata da colpa grave, errore, dichiarazione inesatta o fuorviante, negligenza o violazione di doveri, commessa o tentata (o presumibilmente commessa o tentata) da una Persona Assicurata, individualmente o in altro modo, in ragione della sua Funzione Assicurata, o qualsiasi questione contestata a una Persona Assicurata esclusivamente in ragione della sua Funzione Assicurata.

**Carica Direttiva Esterna**

La carica di amministratore, sindaco, direttore generale, membro di organi societari direttivi o altra carica direttiva equivalente in altre giurisdizioni, purché tale carica sia ricoperta da una Persona Assicurata in ragione della sua Funzione Assicurata in una Società Partecipata e a condizione che tale carica sia assunta e mantenuta con la conoscenza e con il consenso, o dietro specifica richiesta, di una Società.

**Compagnia**

La Compagnia assicuratrice che ha sottoscritto la presente polizza.

**Contraente**

La società o l'ente indicato al punto 1 del frontespizio di Polizza.

**Danni a Cose**

Danno, deterioramento, svalutazione, distruzione o perdita d'uso di qualsiasi bene materiale.

**Danni a Persone**

Lesioni corporali, malessere psicologico o sofferenza emotiva (esclusa la sofferenza emotiva derivante da un Sinistro di Lavoro), malessere fisico, malattia o morte di qualsiasi persona fisica.

**Danno (a)**

Con riferimento alle Garanzie 1 e 2: l'importo che una Persona Assicurata è legalmente tenuta a versare in conseguenza di un Sinistro avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, compreso:

(i) le Spese Legali;

(ii) risarcimenti riconosciuti con sentenza o altro giudizio o lodo arbitrale, interessi pagabili prima e dopo la sentenza o altro giudizio, rimborsi delle spese di lite sostenute dalla controparte stabiliti con sentenza o altro giudizio e somme da corrispondere ai sensi di qualsiasi transazione, inclusi i danni punitivi, esemplari o aggravati e il multiplo di qualsiasi risarcimento (ma solo a condizione che tali danni o multipli siano assicurabili ai sensi della giurisdizione in cui sono stati riconosciuti);

(iii) le Spese di Opposizione a Misure Cautelari;

(iv) le Spese di Consulenza in un Procedimento di Estradizione;

(v) le Spese di Comunicazione; e

(vi) le Spese per la Presenza di un Familiare;

(b) con riferimento alle Garanzie 3 e 4: le Spese di Indagine;

(c) con riferimento alla Garanzia 5: le Spese di Intimazione.

Con riferimento a tutte le Garanzie, Danno non comprende:

(i) i fatti non assicurabili secondo le norme di legge italiana, ad eccezione delle Sanzioni Civili e Punitive e dei danni punitivi, esemplari e aggravati o del multiplo di qualsiasi risarcimento (ma solo a condizione che tali danni o multipli siano assicurabili ai sensi della giurisdizione in cui sono stati riconosciuti);

(ii) multe e sanzioni di ogni genere (ad eccezione delle Sanzioni Civili e Punitive);

(iii) costi o spese per esaminare, monitorare, pulire, rimuovere, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare gli effetti di Sostanze Inquinanti; o

(iv) tasse o danni equivalenti a tasse (salvo il caso in cui tali tasse o danni, per cui una Persona Assicurata non è Indennizzabile, siano in conseguenza di un Sinistro avanzato contro tale Persona Assicurata al fine di rendere tale Persona Assicurata personalmente responsabile dell'omesso pagamento di tasse dovute dalla Società di tale Persona Assicurata).

**Familiare**

Il genitore, il coniuge (o solo nelle giurisdizioni ove applicabile, il convivente), il figlio o la figlia di una Persona Assicurata.

**Funzione Assicurata**

L'esecuzione delle funzioni, dei doveri e delle responsabilità per le quali una Persona Assicurata è stata impiegata o nominata da una Società.

Funzione Assicurata è estesa alla funzione di "Shadow Director" (come definito dalla Sezione 251 del Companies Act del 2006 vigente nel Regno Unito o dall'equivalente in altre giurisdizioni) di una Società.

**Indagine**

(a) Un'indagine investigativa formale (inclusa quella in relazione alla morte o alla lesione di una persona fisica):

(i) sulla condotta di una Società o di una Persona Assicurata in ragione della sua Funzione Assicurata; e

(ii) avviata da parte di un ente amministrativo, organismo di regolamentazione o di vigilanza, ordine professionale o altro organismo previsto dalle norme di legge (compresa anche un'autorità sulla salute e sicurezza) con poteri di indagine su tale Società o Persona Assicurata;

(b) il colloquio o incontro con una Persona Assicurata in ragione della sua Funzione Assicurata, richiesto da parte di un ente amministrativo, organismo di regolamentazione o di vigilanza, ordine professionale o altro organismo previsto dalle norme di legge (compresa anche un'autorità sulla salute e sicurezza) in relazione a un'indagine condotta da tale ente, organismo o ordine; o

(c) il colloquio o incontro con una Persona Assicurata in ragione della sua Funzione Assicurata, richiesto da una Società in relazione all'indagine condotta da parte di un ente amministrativo, organismo di regolamentazione o di vigilanza, ordine professionale o altro organismo previsto dalle norme di legge (compresa anche un'autorità sulla salute e sicurezza).

Indagine non comprende indagini, colloqui o incontri di carattere ordinario programmati con regolarità nell'ambito di procedure di supervisione, verifiche di conformità, controllo o ispezione da parte di un ente amministrativo, organismo di regolamentazione o di vigilanza, ordine professionale o altro organismo previsto dalle norme di legge (compresa anche un'autorità sulla salute e sicurezza).

Con riferimento a un'Indagine, quando la Polizza si riferisce al momento in cui un Sinistro è avanzato per la prima volta o si considera essere avanzato per la prima volta, ciò significa:

(i) con riferimento alla lettera (a) della definizione di Indagine: la data in cui l'Indagine è avviata per la prima volta o si considera essere avviata per la prima volta; e

(ii) con riferimento alle lettere (b) o (c) della definizione di Indagine: la data in cui una Persona Assicurata riceve per la prima volta, o si considera ricevere per la prima volta, la richiesta di colloquio o incontro.

**Indennità di Presenza**

L'indennità prevista alla Garanzia 6.

**Indennizzabile**

Che può essere indennizzato o rimborsato da una Società in quanto non vietato:

(a) dalle norme di legge o da stato di insolvenza; o

(b) dall'atto costitutivo, statuto o regolamento di una Società, o da una delibera dei suoi soci, del suo consiglio di amministrazione o di suo altro organo direttivo.

**Inquinamento**

(a) La reale, presunta o minacciata esposizione, produzione, deposito, trasporto, scarico, emissione, rilascio, dispersione, fuga, trattamento, rimozione o smaltimento di qualsiasi Sostanza Inquinante; o

(b) qualsiasi regolamento, ordine, direttiva o richiesta di esaminare, controllare, pulire, rimuovere, contenere, trattare, disintossicare o neutralizzare qualsiasi Sostanza Inquinante, o qualsiasi azione intrapresa in previsione o anticipazione di un tale regolamento, ordine, direttiva o richiesta.

**Intimazione**

L'ordine giudiziale notificato a una Persona Assicurata in ragione della sua Funzione Assicurata con il quale:

(a) si obbliga tale Persona Assicurata a produrre informazioni (contenute, o che si presume siano contenute, in documenti o altro mezzo); o

(b) si obbliga tale Persona Assicurata a comparire in qualità di testimone, in relazione a un Sinistro (come definito alla lettera (a) della definizione di Sinistro) avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, qualora il Danno (come definito alla lettera (a) della definizione di Danno) in conseguenza di tale Sinistro risulti coperto dalla Polizza.

**Limite per Periodo Assicurativo**

Il Limite di Risarcimento applicabile al Periodo Assicurativo e indicato al punto 2(A) del frontespizio di Polizza.

**Limite per Sinistro**

Il Limite di Risarcimento applicabile a un Sinistro e indicato al punto 2(B) del frontespizio di Polizza.

**Periodo Assicurativo**

Il periodo iniziale compreso tra la data di Decorrenza indicata al punto 6 del frontespizio di Polizza e la data di Scadenza indicata al punto 7 del frontespizio di Polizza, o ogni periodo successivo di 12 mesi (o di durata superiore o inferiore se specificamente indicato in appendice) che ne segue, soggetto a cessazione ai sensi delle disposizioni di Polizza o delle norme di legge.

**Persona Assicurata**

Una persona fisica che è, è stata o sarà:

(a) amministratore, sindaco, direttore generale, membro di organi societari direttivi, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari o altro dirigente con deleghe speciali da parte del consiglio di Amministrazione, o altra carica direttiva equivalente in altre giurisdizioni, di una Società; o

(b) un dipendente di una Società ma esclusivamente:

(i) in relazione a un Sinistro di Lavoro;

(ii) qualora tale dipendente eserciti funzioni manageriali o di supervisione o rivesta una Carica Direttiva Esterna;

(iii) in relazione a un Sinistro nel quale tale dipendente è co-imputato assieme a uno dei soggetti di cui alla lettera (a) della presente definizione; o

(iv) in relazione a un Sinistro nel quale si contesti a tale dipendente di essere responsabile quale amministratore di fatto di una Società.

**Persona Assicurata**

comprende una persona fisica che agisce in qualità di “Shadow Director” (come definito dalla Sezione 251 del Companies Act del 2006 vigente nel Regno Unito o dall’equivalente in altre giurisdizioni) di una Società, se tale persona fisica sia un dipendente di un’altra Società o rivesta in un’altra Società una delle cariche di cui alla lettera (a) della presente definizione.

Persona Assicurata non comprende il revisore contabile esterno di una Società, il liquidatore, curatore, commissario, amministratore, supervisore o altra persona che ricopre cariche previste nell’ambito di procedure di liquidazione di una Società o dei beni di una Società, incluse le procedure concorsuali.

**Persone Assicurate Cessate o Decadute**

Le Persone Assicurate che prima della data di mancato rinnovo della Polizza abbiano cessato di agire nella loro Funzione Assicurata per motivi diversi da:

(a) interdizione, a causa di mancanza di idoneità o adeguatezza, dai pubblici uffici o dal rivestire cariche direttive in società;

(b) un evento descritto all’Art. 4.2) “Acquisizione o Liquidazione della Contraente”; e

(c) stato di insolvenza di una Società.

**Sanzioni Civili e Punitiva**

Nelle giurisdizioni ove previste e con espressa non applicabilità della definizione in caso di Sinistro avanzato in Italia, le sanzioni civili (comprese anche quelle previste dal 15 U.S.C. §78 dd-2 (g)



(2) (B) del Foreign Corrupt Practices Act del 1977 vigente in Usa) di carattere punitivo che:

- (a) non derivino da illeciti penali; e
- (b) siano assicurabili ai sensi della giurisdizione in cui sono state imposte.

Tali sanzioni verranno coperte entro un importo massimo di Euro 250.000,00 per Periodo Assicurativo, da intendersi parte integrante dei Limiti di Risarcimento indicati al punto 2 del frontespizio di Polizza e non in aggiunta agli stessi.

## **Sinistro**

(a) Con riferimento alle Garanzie 1 e 2:

- (i) una richiesta scritta diretta a ottenere un determinato risarcimento pecuniario o in forma specifica;
- (ii) un procedimento civile, inclusi i casi di chiamata in causa del terzo, domanda riconvenzionale, arbitrato o processo del lavoro;
- (iii) un procedimento penale;
- (iv) un procedimento di estradizione; o
- (v) un procedimento formale davanti a un'autorità amministrativa o di regolamentazione iniziato con un provvedimento formale di notifica dell'addebito,

avanzato contro una Persona Assicurata in conseguenza di un presunto Atto Dannoso;

(b) Con riferimento alle Garanzie 3 e 4: un'Indagine;

(c) Con riferimento alla Garanzia 5: un'Intimazione.

## **Sinistro di Lavoro**

Sinistro (come definito alla lettera (a) della definizione di Sinistro) avanzato da una Persona Assicurata o da un dipendente passato, presente o candidato all'assunzione di una Società o di una Società Partecipata, o avanzato da un'autorità regolatrice in materia di lavoro, in conseguenza diretta di un'azione illecita o iniqua, commessa o presumibilmente commessa in tema di: trattamento disciplinare, licenziamento, cessazione dell'impiego, violazioni del contratto di lavoro scritto o verbale, false dichiarazioni, discriminazione (comprese le molestie), mancata assunzione o promozione, privazione di opportunità di carriera, mancato passaggio di ruolo, valutazione, invasione della privacy, diffamazione, maltrattamento emotivo o ritorsioni contro chi dà informazioni sul conto di qualcuno o esercita o tenti di esercitare diritti legalmente protetti.

## **Sinistro in Usa**

Qualsiasi Sinistro avanzato o promosso in tutto o in parte in Usa o basato in tutto o in parte su qualsiasi norma di legge vigente in Usa.

<b>Società</b>	La Contraente o una Società Controllata.
<b>Società Controllata</b>	<p>Una società o un ente in cui, direttamente o indirettamente, la Contraente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;</li><li>(b) controlli da sola la maggioranza dei diritti di voto in base ad accordi con altri soci; o</li><li>(c) disponga del diritto di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.</li></ul> <p>Tuttavia, dove si facesse riferimento a una Società Controllata o a Società Controllate di una Società che non sia la Contraente, ai fini di tale riferimento Società Controllata avrà il significato sopra indicato, dovendo "la Contraente" di cui sopra leggersi "una Società".</p>
<b>Società Partecipata</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>(a) Un ente senza scopo di lucro non soggetto a tassazione; o</li><li>(b) una società legalmente costituita.</li></ul> <p>Società Partecipata non comprende una società o un ente che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) rientri nella definizione di Società;</li><li>(ii) abbia sede in Usa;</li><li>(iii) abbia emesso titoli di debito o di capitale in qualsiasi mercato mobiliare; o</li><li>(iv) operi nel settore dei servizi finanziari di qualsiasi tipo, inclusa la prestazione di servizi bancari, di compensazione, creditizi, di intermediazione, di investimento o assicurativi.</li></ul>
<b>Sostanza Inquinante</b>	Ogni sostanza che abbia caratteristiche pericolose o un impatto pregiudizievole per l'ambiente, compresi anche, ma non solo, solidi, liquidi, irritanti gassosi o termici, contaminanti, fumo, vapore, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, terra, prodotti chimici e di rifiuto, emissioni d'aria, odori, acque di scolo, oli, prodotti oleosi, rifiuti infettivi o medici, asbesto, prodotti asbestici e qualsiasi rumore.
<b>Sottolimito per Periodo Assicurativo</b>	Un Sottolimito di Risarcimento applicabile al Periodo Assicurativo e indicato al punto 4 del frontespizio di Polizza, al secondo paragrafo della definizione di Sanzioni Civili o Punitive, al secondo paragrafo della definizione di Spese per Cauzioni o in qualsiasi appendice.
<b>Spese di Comunicazione</b>	La parte di Danno consistente in:

(a) costi, spese, addebiti e onorari, di importo ragionevole, sostenuti con il preventivo consenso scritto della Contraente, sostenuti per avvalersi di un consulente indipendente in relazioni pubbliche, al fine di fornire una consulenza a una Persona Assicurata con diretto riferimento al procedimento di estradizione relativo a un Sinistro avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo;

(b) costi, spese, addebiti e onorari, di importo ragionevole, sostenuti da una Persona Assicurata per avvalersi di un consulente indipendente in relazioni pubbliche o in gestione della crisi, al fine di redigere un comunicato pubblico in relazione a un Sinistro (come definito alla lettera (a) della definizione di Sinistro), o per prevenire o minimizzare interruzioni all'attività aziendale o pubblicità negativa conseguente a un Sinistro (come definito alla lettera (a) della definizione di Sinistro) avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo. Tale copertura è limitata ai costi, spese, addebiti e onorari sostenuti nei primi 180 giorni dalla denuncia scritta di tale Sinistro alla Compagnia ai sensi di quanto previsto dall'Art. 6.1) "Obblighi della Società e degli Assicurati in Caso di Sinistro"; o

(c) costi, spese, addebiti e onorari, di importo ragionevole, sostenuti da una Persona Assicurata per avvalersi di un consulente indipendente in relazioni pubbliche, al fine di ridurre il danno causato alla reputazione di tale Persona Assicurata in conseguenza di un Sinistro (come definito alla lettera (a) della definizione di Sinistro) avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo contro tale Persona Assicurata, tramite la pubblicazione dell'esito di tale Sinistro nel caso in cui esso si sia concluso con sentenza o altro giudizio di carattere definitivo e non impugnabile, e senza che sia stata accertata a carico di tale Persona Assicurata alcuna responsabilità, atto dannoso, omissione, errore, dichiarazione inesatta o fuorviante, negligenza o violazione di doveri.

#### **Spese di Consulenza in un Procedimento di Estradizione**

La parte di Danno consistente in spese, costi, addebiti e onorari, di importo ragionevole, sostenuti con il preventivo consenso scritto della Contraente, per avvalersi di un consulente fiscale, al fine di consigliare o informare una Persona Assicurata direttamente interessata da un procedimento di estradizione che sia parte di un Sinistro avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo.

#### **Spese di Indagine**

La parte di Danno consistente in spese di rappresentanza legale e onorari professionali connessi, di importo ragionevole, sostenuti personalmente da una Persona Assicurata ai fini della propria rappresentanza, e non ai fini anche della rappresentanza di qualsiasi altra persona fisica o giuridica, in conseguenza di un'Indagine avviata per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, e che vengono sostenute:

(a) con riferimento alla lettera (a) della definizione di Indagine: dopo che tale Persona Assicurata ha ricevuto la notifica per iscritto da parte dell'ente, organismo o ordine che ha avviato l'Indagine volta a stabilire se tale Persona Assicurata sia colpevole di comportamenti illeciti o per la quale è richiesta la partecipazione di tale Persona Assicurata; o

(b) con riferimento alle lettere (b) o (c) della definizione di Indagine: dopo che tale Persona Assicurata ha ricevuto la richiesta del colloquio o incontro.

Spese di Indagine non comprende costi o spese per produrre o divulgare documenti o presentare documenti come richiesto dalla normativa.

### **Spese di Intimazione**

La parte di Danno consistente in costi per la rappresentanza legale e onorari professionali connessi, di importo ragionevole, sostenuti personalmente da una Persona Assicurata ai fini di produrre le informazioni richieste o di comparire a testimoniare in conseguenza di un'Intimazione.

Spese di Intimazione non comprende costi e spese aziendali interne.

### **Spese di Opposizione a Misure Cautelari**

La parte di Danno consistente in spese legali e onorari professionali connessi, di importo ragionevole, derivanti da un Sinistro avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo e sostenute personalmente da una Persona Assicurata al fine di dare inizio a un'azione legale per opporsi:

(a) a un provvedimento giudiziario provvisorio o cautelare tendente al sequestro, confisca o al congelamento di qualsiasi bene di tale Persona Assicurata;

(b) a un provvedimento giudiziario provvisorio o cautelare con il quale si dispone di qualsiasi bene di tale Persona Assicurata al fine di costituire una garanzia;

(c) a un provvedimento giudiziario provvisorio o cautelare con il quale si interdice tale Persona Assicurata dal ricoprire un incarico o amministrare una società; o

(d) a un provvedimento giudiziario con il quale si dispone per tale Persona Assicurata la custodia cautelare o gli arresti domiciliari in pendenza del giudizio su tale Sinistro.

### **Spese Legali**

La parte di Danno consistente in spese, costi, addebiti e onorari, di importo ragionevole, sostenuti per la difesa o valutazione di un Sinistro (come definito alla lettera (a) della definizione di Sinistro) avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo o per impugnare una sentenza o altro giudizio o lodo arbitrale emesso in tale Sinistro. Spese Legali comprende a titolo esemplificativo gli onorari di legali ed esperti, ma non comprende costi e spese aziendali interne.

Spese Legali comprende inoltre, nelle giurisdizioni ove applicabile:

(a) i costi di importo ragionevole pagati per ottenere strumenti assicurativi o cauzioni richieste per impugnare una sentenza o altro giudizio o lodo arbitrale; e

(b) le Spese per Cauzioni.

È comunque escluso l'importo degli strumenti assicurativi o finanziari o delle cauzioni.

#### **Spese per Cauzioni**

Nelle giurisdizioni ove applicabile, i costi di importo ragionevole pagati per ottenere cauzioni ("bail bonds") o altri strumenti finanziari intesi a costituire cauzioni, richieste da un tribunale all'interno di un Sinistro allo scopo di concedere la libertà provvisoria di una Persona Assicurata.

Tali spese verranno coperte entro un importo massimo di Euro 100.000,00 per Periodo Assicurativo, da intendersi parte integrante dei Limiti di Risarcimento indicati al punto 2 del frontespizio di Polizza e non in aggiunta agli stessi.  
Spese per la Presenza di un Familiare La parte di Danno consistente in costi e spese di viaggio e soggiorno, di importo ragionevole, sostenuti da una Persona Assicurata per consentire a un Familiare (limitatamente al numero di uno) di tale Persona Assicurata di presenziare all'udienza relativa a un Sinistro (come definito alla lettera (a) della definizione di Sinistro) avanzato contro tale Persona Assicurata per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, qualora l'udienza avvenga in un Paese diverso da quello in cui tale Persona Assicurata abbia la sua residenza.

#### **Usa**

Gli Stati Uniti d'America, i suoi territori e possedimenti, e qualsiasi territorio che si trovi sotto la sua giurisdizione.

<i>L'Assicuratore</i>	<i>La Contraente</i>
Data	Data

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 c.c. la Contraente dichiara, anche per conto di ogni Assicurato, essendone a tal fine debitamente autorizzata, di aver preso visione e di approvare espressamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli di Polizza:

Art. 2.6 Cariche Direttive Esterne in Società Partecipate

Art. 2.9 Società Controllate

Art. 3.1 Esclusioni applicabili a tutte le Garanzie

Art. 4.1 Acquisizione o Costituzione di Società Controllate

Art. 4.2 Acquisizione o Liquidazione della Contraente

Art. 5.1 Limite di Risarcimento  
 Art. 5.2 Sinistri Collegati  
 Art. 5.3 Ripartizione del Danno  
 Art. 6.1 Obblighi della Società e degli Assicurati in Caso di Sinistro  
 Art. 6.2 Gestione del Sinistro  
 Art. 6.4 Validità della Copertura (Claims Made)  
 Art. 6.7 Clausola di Autorizzazione  
 Art. 6.9 Altre Assicurazioni  
 Art. 6.15 Sinistri Dolosi e Clausola Risolutiva Espressa  
 Art. 6.18 Legge Applicabile e Foro Competente

*La Contraente*

.....  
Data

## CONDIZIONI PARTICOLARI

### **Cond. Part. A) Esclusione Responsabilità Amm.va e Amm.va Contabile**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 59, della Legge n. 244 2007, si precisa che la polizza non opera in relazione alla responsabilità amministrativa contabile a carico delle Persone Assicurate e che pertanto i Danni in conseguenza di Sinistri derivanti da tale responsabilità non sono coperti

*L'Assicuratore*

*La Contraente*

.....  
Data

.....  
Data